



33495-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE	- Presidente -	Sent. n. sez. 1927/2019
CATERINA MAZZITELLI		UP - 20/05/2019
LUCA PISTORELLI		R.G.N. 6750/2018
RENATA SESSA	- Relatore -	
ALESSANDRINA TUDINO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

nato a MILANO il

avverso la sentenza del 29/11/2017 della CORTE APPELLO di MILANO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ELISABETTA CESQUI

che ha concluso chiedendo *inibizione*

Il Proc. Gen. conclude *per l'inammissibilita' del ricorso.*

~~udito il difensore~~

il difensore presente si riporta ai motivi

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Milano, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città nei confronti di
dichiarato colpevole del reato di cui all'artt. 595 cod. pen. (per avere
diffamato sul social network F.B.) e condannato alla
pena di giorni venti di reclusione, col beneficio della sospensione condizionale
subordinata al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile,
liquidato in euro 7000 (comprensivo di profilo morale e patrimoniale).

2. Il tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per
cassazione, articolando cinque motivi.

2.1 Vizio di legittimità, ai sensi dell'art. 606, lett. b), per erronea applicazione
della norma di cui all'art. 51 cod. pen., sotto il profilo del cd. diritto di critica.

Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia arrestato il proprio giudizio
alla portata lesiva delle parole utilizzate dall'imputato, tralasciando l'analisi degli
ulteriori elementi richiesti dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per
riconoscere il diritto di critica. In particolare, ha ommesso di verificare se i fatti
riportati fossero circostanze vere, se potevano avere un qualche interesse per la
cerchia degli utenti che accedono al profilo dell'imputato, se fosse stato rispettato
il criterio della continenza.

2.2. Vizio argomentativo in relazione alla suddetta scriminante per mancanza
di motivazione nonché contraddittorietà e manifesta illogicità della stessa con
riferimento alle prove assunte in dibattimento ed in particolare alla deposizione
del teste

La Corte non solo si è fermata a valutare solo l'aspetto indicato al primo
motivo, ma ha anche trascurato il dato probatorio, estrapolabile soprattutto dalla
deposizione del , secondo cui il non aveva mai utilizzato, all'epoca
dei fatti, nei confronti della persona offesa gli epiteti riportati dai testi e che tali
espressioni erano profferite piuttosto da soggetti diversi appartenenti al medesimo
club dell'imputato che a seguito della diffusione di notizie sulle relazioni
extraconiugali della donna si erano intrattenuti in una 'valanga di chiacchiere' al
riguardo.

Da qui la verità dei fatti, l'interesse dei frequentatori del suo profilo F.B. alla
notizia, nonché la continenza formale testimoniata dal fatto che ogni aggettivo
speso - strega - trovava ragion d'essere e congrua spiegazione nel medesimo post
ed era comunque ancorato ai fatti che avevano generato la pubblicazione del post

in esame (scaturito in particolare dalla revoca del provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare emesso nei confronti del nipote dell'imputato, coniuge in procinto di separazione dalla persona offesa).

La Corte territoriale si sarebbe limitata ad osservare al riguardo che la difesa ha erroneamente cercato di giustificare una spregevole aggressione, soprattutto alla sfera sessuale della signora , con proprie teorie non condivisibili né giuridicamente fondate sul diritto di critica, osservando che << perfino l'atto di appello, invece di limitarsi ad un'analisi dei fatti e principi giuridici da utilizzare, ha speso gran parte delle numerosissime pagine del gravame per indugiare sulle presunte vicende personali ed intime della parte lesa. Con indubbio e trasparente atteggiamento maschilista, per cui i rapporti di una donna la renderebbero passibile dei gravi giudizi della comunità del Golf Club di Quasi che i discorsi di bassissimo livello di tale inelegante consenso potessero giustificare gli insulti del >; laddove oggetto del post non erano le vicende personali della quanto piuttosto la opportunità di chiedere l'assegnazione della casa del marito, che ha costituito il motivo del disappunto in esso manifestato attraverso le critiche mosse, rispetto alle quali le espressioni utilizzate erano solo funzionalmente collegate.

2.3. Inosservanza ed erronea applicazione del disposto normativo di cui all'art. 599 comma 2 cod. pen.. La Corte di Appello, ravvisando il difetto del carattere di 'ingiustizia' della condotta della persona offesa necessario ai fini della integrazione della provocazione ha disatteso la doglianza formulata al riguardo, ignorando però che il fatto ingiusto altrui può essere costituito anche dall'inosservanza di norme sociali o di costume regolanti l'ordinaria civile convivenza.

2.4. Inosservanza ed erronea applicazione del disposto normativo di cui agli artt. 53 e sgg. L. 689/81, nonché vizio argomentativo in relazione al trattamento sanzionatorio.

Lamenta sia l'eccessivo rigore nel valutare la condotta dell'imputato (spiccata gravità e gratuità delle offese), ritenuto meritevole della pena detentiva in luogo della pecuniaria, che sarebbe stata più adeguata alla natura del reato, alla personalità dell'imputato, tenuto anche conto della sua età.

Insiste in particolare per la applicazione della sanzione sostitutiva ai sensi dell'art. 53 della legge citata.

2.5. Vizio argomentativo in relazione al riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile, quantificato, per danni morali e patrimoniali in euro 7000, nonostante non sia stato provato il danno, il cui onere di allegazione e prova incombeva sul danneggiato.

Indi insta per l'annullamento della sentenza impugnata per i motivi sopra illustrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso promosso nell'interesse del _____ è parzialmente fondato, segnatamente, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e merita accoglimento per quanto di ragione. Nel resto esso presenta motivi tutti inammissibili perché manifestamente infondati, oltre che versati sostanzialmente in fatto.

1.1.2. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili. La Corte territoriale aveva, infatti, in relazione al dedotto diritto di critica, congruamente motivato l'insussistenza dei requisiti che consentono di ritenere scriminata la condotta ascritta all'imputato in virtù dell'esercizio del detto diritto, sottolineando la totale gratuità delle espressioni adoperate, e ciò di là della veridicità o meno di alcuni aspetti della vicenda da cui esse trassero spunto. Ha spiegato la Corte - condividendo e rinviando alla dettagliata ricostruzione del primo giudice fatta propria con motivazione non meramente confermativa ma criticamente rivalutativa - che in alcun modo potessero ritenersi assistite dal requisito della continenza - rispetto al contesto di tipo economico in cui si inseriscono - le frasi pubblicate, risolventesi, piuttosto, esse, per le modalità espressive, oltre che per i contenuti, in una gratuita aggressione della dignità della persona.

Il secondo motivo, nella parte in cui lamenta il travisamento delle dichiarazioni di alcuni testimoni in ordine a circostanze del fatto non ritenute comunque sufficienti dai giudici di merito a far assurgere a scriminante il contesto sottostante, tradisce peraltro la deduzione di una diversa prospettazione del fatto, in quanto tale non sindacabile in questa sede, laddove la ricostruzione contenuta in sentenza sia sostenuta da congrue argomentazioni. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; tra le più recenti: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

2.3. Il terzo è inammissibile in quanto interamente versato in fatto; esso peraltro non si confronta con la esaustiva motivazione resa al riguardo dalla Corte territoriale che ha giustamente osservato che non vi è spazio nel caso in scrutinio per la provocazione, pure invocata dal ricorrente, tenuto conto che questi non è peraltro nemmeno il soggetto direttamente interessato, trattandosi solo dello zio dell'ex coniuge della persona offesa, circostanza che rende ancor più gratuito e in alcun modo giustificabile il suo attacco alla persona offesa, che era peraltro - solo-

ricorsa al giudice civile per far valere suoi presunti diritti (la cui infondatezza non era certo attaccabile con aggressioni alla sfera personale né tanto meno alla sfera sessuale della medesima che esula del tutto dalle questioni in gioco).

Una motivazione in fatto, priva di manifeste aporie logiche che è, pertanto, insindacabile in sede di legittimità.

2.4. Fondato è, invece, il quarto motivo, non apparendo sufficientemente motivata la ragione che ha indotto a ritenere adeguata e congrua la pena detentiva, tenuto anche conto, come evidenziato dal ricorrente, dell'età dell'imputato, e che la scelta di tale tipo di sanzione rispetto alla tipologia del reato in contestazione – secondo l'interpretazione della Corte EDU, cfr. sentenze 24 settembre 2013, Belpietro c. Italia; 22 aprile 2010, Fatallayev c. Azerbaigian e 6 dicembre 2007, Katrami c. Grecia, - esige la ricorrenza di circostanze eccezionali, costituendo essa, per tale fattispecie delittuosa, *extrema ratio*.

2.5. Inammissibile, infine, il motivo afferente la quantificazione del risarcimento del danno. Ed invero, la Corte territoriale nel riportarsi alla esaustiva motivazione della sentenza di primo grado – che ha trattato in maniera diffusa l'aspetto risarcitorio differenziando anche il profilo del danno risarcibile circoscritto giustamente solo a quello non patrimoniale – ha anche precisato che a differenza di quanto assumeva il ricorrente in appello il danno penalmente risarcibile, a differenza di quello meramente civilistico, trova la sua ragione e necessità nell'art. 185 co. 2 cod. pen. per il fatto di essere stato commesso un reato (obbligazione *ex delicto*).

La Corte ha, quindi, risposto anche in ordine alla doglianza afferente la quantificazione dei danni. Tale valutazione è da ritenersi esente da vizio, sia argomentativo che di violazione di legge, essendo pacifico, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, la valutazione del giudice, affidata ad apprezzamenti discrezionali ed equitativi, è censurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio della motivazione, solo se essa difetti totalmente di giustificazione o si discosti macroscopicamente dai dati di comune esperienza o sia radicalmente contraddittoria. (Sez. 5, n. 35104 del 22/06/2013 - dep. 14/08/2013, R.C. Istituto Città Studi, Baldini e altri, Rv. 257123). In altri termini non solo è legittima la determinazione equitativa del danno ma essa non è neppure sindacabile in sede di legittimità ove sia giustificata in base ai dati di comune esperienza e non sia radicalmente contraddittoria, e tale deve certamente ritenersi quella operata nel caso in esame.

3. Ne discende che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo esame ad altra

Sezione della Corte di Appello di Milano. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.


P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 20.5.2019.

Il Consigliere estensore

Renata Sessa



Il Presidente

Gerardo Sabeone

